

DISCIPLINARE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER LO  
SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI AI FINI DELLA  
CERTIFICAZIONE

Approvato con Delibera n. 126/2013



**ART. 1**

*(Controlli ai fini della certificazione)*

1. Le operazioni di controllo dei prodotti sementieri ai fini della certificazione sono affidate a personale preventivamente autorizzato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
2. Il personale autorizzato, come previsto dall'articolo 18 del d.p.r. 1065/1973, è rubricato dal Ministero in due distinti elenchi relativi a dipendenti e non dipendenti.
3. Il personale incaricato, durante l'espletamento delle funzioni di controllo, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.



**ART. 2**

*(Tempestività e specificità dei controlli)*

1. La costituzione di rapporti di lavoro autonomo per i controlli finalizzati alla certificazione delle sementi risponde all'esigenza di far fronte in modo tempestivo ed efficace agli interventi richiesti dall'utenza, di norma concentrati in determinati periodi stagionali.
2. L'instaurazione di rapporti di lavoro con personale non dipendente, vincolata al rispetto della normativa vigente anche in materia di finanza pubblica, trova motivazione, altresì, nella possibilità di avvalersi di tecnici di elevata competenza professionale, anche qualora non siano disponibili a costituire rapporti di lavoro subordinato.

**ART. 3**

*(Requisiti per l'autorizzazione ministeriale)*

1. L'autorizzazione ministeriale ad effettuare i controlli ai fini della certificazione delle sementi viene rilasciata, su proposta del Direttore del Centro di sperimentazione e certificazione sementi, a candidati che abbiano i seguenti requisiti:
  - ❖ abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze agrarie, di perito agrario o di agrotecnico, e i titoli equipollenti ai sensi di legge, ovvero abbiano conseguito il diploma di laurea nei corsi in scienze agrarie previsti dal vigente ordinamento universitario che comportino una preparazione equivalente ai titoli sopra richiamati, in quanto siano stati superati i seguenti esami:
    - ✓ coltivazioni erbacee e tecnologia delle sementi (o produzione sementiera e vivaistica);
    - ✓ agronomia generale e fisiologia vegetale;
    - ✓ genetica agraria (o miglioramento genetico delle piante);
  - ❖ non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività economica nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e non sia dipendente di ditte che svolgono dette attività;
  - ❖ abbia acquisito, attraverso i corsi organizzati dall'Ente, una specifica

preparazione in materia di controllo ai fini della certificazione delle sementi



#### ART. 4

*(Corsi di preparazione)*

1. I corsi di preparazione per il personale, di cui può essere proposta la nomina a tecnico controllore, sono organizzati dal CRA.
2. I corsi sono articolati in una parte teorica e una parte pratica allo scopo di conseguire una preparazione specifica in materia di controllo e certificazione delle sementi.
3. Per partecipare ai corsi, i candidati devono presentare domanda di ammissione al Direttore del Centro di sperimentazione e certificazione sementi, anche tramite la sede competente per il territorio in cui l'interessato intende svolgere la propria attività.
4. Vagliata la presenza dei requisiti occorrenti, i candidati ammessi alla formazione sono nominati quali "allievi" dal Direttore del Centro di sperimentazione e certificazione sementi, in modo che possano svolgere un tirocinio pratico essendo affiancati dal personale dell'Ente, o da tecnici non dipendenti già autorizzati.
5. Al termine del tirocinio pratico e di specifici corsi gli allievi, previa verifica della preparazione in materia di controllo ai fini della certificazione del materiale sementiero, possono essere proposti per l'autorizzazione ministeriale.

#### ART. 5

*(Conferimento degli incarichi)*

1. A seguito dell'autorizzazione ministeriale, i tecnici non dipendenti sottoscrivono, unitamente al Direttore del Centro di sperimentazione e certificazione sementi un atto con il quale si impegnano a non svolgere attività economiche volte alla produzione e al commercio dei prodotti sementieri, astenendosi dall'accettazione, o dalla prosecuzione di incarichi di controllo già conferiti, ove non ne ricorressero le condizioni stabilite dalle norme e dal CRA.
2. Il conferimento degli incarichi, mediante stipulazione di specifico contratto, spetta al Direttore del Centro ovvero, su delega, al responsabile delle sedi operative.
3. Gli incarichi sono conferiti secondo i criteri di seguito progressivamente elencati:
  1. competenza sulle specie oggetto di controllo comprovata dal curriculum professionale;
  2. a parità di competenza sulla specie controllata, in base alla contiguità del domicilio del controllore rispetto alle colture da ispezionare o alle aziende oggetto di controllo;
  3. a parità dei precedenti requisiti, in base all'anzianità nelle attività di controllo ai fini della certificazione delle sementi;
  4. a parità dei precedenti requisiti, a rotazione.

#### ART. 6

*(Compensi)*



